

ALLEGATO 2 – PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DEL RICONOSCIMENTO

L’organizzazione presenta formale Domanda inviandola via PEC all’indirizzo protocollo@pec.parcomonviso.eu.

La domanda dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

- Ragione sociale dell’organizzazione richiedente;
- P.IVA/Codice Fiscale (autocertificabile);
- Iscrizione CCIAA (autocertificabile), ad eccezione delle aziende agricole in regime fiscale speciale che hanno scelto di non iscriversi;
- Autorizzazione Sanitaria/DIA o SCIA sanitaria, ove previsto (autocertificabile);
- Bollo CE ove previsto;
- Possesso delle Eventuali Certificazioni BIO/DOP/IGP/STG, con riferimenti ai certificati;
- Possesso delle Eventuali Certificazioni SQNPI/SQNBA con riferimenti ai certificati;
- Possesso delle Eventuali Certificazioni GLOBALGAP IFA (Integrated Farm Assurance), BRC o IFS con riferimenti ai certificati;
- Elenco del prodotto o dei prodotti per i quali si richiede l’assegnazione del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”;
- Dichiarazione di aver preso visione del Regolamento per l’assegnazione del Riconoscimento “Prodotto Parco Monviso”;
- Dichiarazione che la ditta non ha contestazioni in corso o non ne ha avute per un periodo precedente alla data della domanda di richiesta del Riconoscimento pari ad almeno tre anni, relativa a reati o infrazioni gravi commesse nel campo della tutela ambientale, della salubrità del prodotto o della salute pubblica;
- Dichiarazione che attesta l’ubicazione del sito di lavorazione;
- Dichiarazione che l’attività è esercitata nei limiti e nelle forme prescritti dalla normativa vigente con particolare riferimento alle norme in materia sanitaria, alle norme in materia commerciale ed alla regolarità contributiva e fiscale;
- La disponibilità affinché l’EGAP Monviso possa effettuare eventuali verifiche sulla veridicità delle informazioni dichiarate e della documentazione esibita;
- La dichiarazione in materia di autorizzazione al trattamento dei dati;
- La firma del Legale Rappresentante con allegato Documento di riconoscimento;

- Gli altri documenti allegati obbligatori: copia dei certificati di conformità relativi ai prodotti per i quali si richiede il Riconoscimento;
- Copia delle schede di descrizione (all. 3/A1) per ciascun prodotto richiesto;
- Modulo imposta di bollo (all. 3/A2).

La Commissione per l'Istruttoria prenderà in esame la domanda riservandosi di effettuare controlli a campione, secondo quanto previsto dalla L. 445/2000, per verificare la rispondenza delle dichiarazioni sostitutive di documenti rilasciate dal legale rappresentante.

Nei casi in cui la domanda di assegnazione non risulti essere compilata correttamente o risulti mancante dei documenti necessari, la Direzione dell'EGAP Monviso contatta via PEC il soggetto richiedente, al fine di ottenere l'integrazione documentale necessaria.

Il soggetto richiedente ha 30 giorni di tempo dalla data di protocollo della richiesta di integrazione della documentazione per presentare quanto richiesto, pena la decadenza della domanda di assegnazione. I tempi per la conclusione del procedimento si interrompono dalla data di protocollo della richiesta di integrazione e riprendono dal momento del ricevimento della documentazione stessa.

COMUNICAZIONE DELL'ASSEGNAZIONE

La Commissione per l'Istruttoria, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di assegnazione, salvo eventuali sospensioni nell'iter di rilascio, determina l'assegnazione o il motivato diniego dell'uso del Riconoscimento, dandone comunicazione al soggetto richiedente tramite lettera di comunicazione inviata all'organizzazione richiedente a mezzo PEC.

La Direzione dell'EGAP Monviso, contestualmente al rilascio dell'assegnazione, invia telematicamente il logotipo del marchio, riservandosi il diritto di verifica a campione e di valutazione della corretta applicazione del Riconoscimento sulle etichette in relazione al presente disciplinare.

Il Beneficiario ed i prodotti ai quali è concesso l'uso del Riconoscimento, sono trascritti d'ufficio sul registro "Registro dei beneficiari del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso".

MODULO DI DOMANDA: allegato 3/A del Regolamento

SCHEDA DI DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: allegato 3/A1 del Regolamento

MODULO DI IMPOSTA DI BOLLO: allegato 3/A2 del Regolamento

COMUNICAZIONE DI ASSEGNAZIONE DEL RICONOSCIMENTO: allegato 3/B del
Regolamento

SPECIFICHE PER L'UTILIZZO DEL RICONOSCIMENTO

Il Riconoscimento deve essere utilizzato, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) dovrà essere riprodotto utilizzando le tonalità proprie di colore e di carattere per la dicitura;
- b) nel caso di ingrandimento devono sempre essere rispettate le proporzioni dimensionali;
- c) dovrà essere utilizzato solo per contraddistinguere il prodotto per il quale si è ottenuta l'assegnazione da parte dell'EGAP Monviso;
- d) potrà essere applicato in etichetta sui prodotti e relativi involucri e usato altresì per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere;
- e) dovrà essere utilizzato in associazione con il Riconoscimento o la denominazione dell'azienda/impresa concessionaria;
- f) dovrà essere utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente in materia.

In ogni caso l'azienda/impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti per cui è concesso l'uso del Riconoscimento e per quelli per i quali non è concesso.

La pubblicità relativa al Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" è vietata quando l'organizzazione non sia ancora stata autorizzata dalla Direzione dell'EGAP Monviso o in caso di cancellazione o di rinuncia all'iscrizione dal Registro dei beneficiari del Riconoscimento di cui all'art. 16 Regolamento.

Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso".

L'uso del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente disciplinare comporta per il beneficiario l'immediata revoca dell'assegnazione all'uso del Riconoscimento stesso.

I prodotti agricoli e agroalimentari utilizzano in etichetta il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" esclusivamente secondo la forma integrale, i colori ed i caratteri descritti.

Il Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" non può, in nessun caso, costituire Riconoscimento principale.

Le dimensioni minime da rispettare sono: diametro del pittogramma non inferiore a 1 cm. Il marchio deve essere applicato nella versione a colori.

È vietata l'associazione del Riconoscimento "Prodotto Parco Monviso" a beni o servizi che non siano prodotti o erogati dal beneficiario e che non siano presenti nell'elenco dei prodotti richiesti sulla domanda di assegnazione all'uso del Riconoscimento.

L'etichettatura adottata per i prodotti agroalimentari deve riportare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare e deve essere conforme ai sensi del Regolamento UE 1169/2011.